

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2318/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 201 del 27 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 3 ottobre 1988, 2ª serie speciale)

Alla pagina 62, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

**Coefficienti applicabili al Regno Unito**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1. 7. 1988 — 3. 6. 1989	0,383	0,401»

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2319/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 201 del 27 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 3 ottobre 1988, 2ª serie speciale)

Alla pagina 64, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

**Coefficienti applicabili in Irlanda**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria B (1)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria A
1° luglio 1988 — 30 giugno 1989	0,311	0,374»

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore